

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente lo stanziamento d'un credito suppletorio
per il Fondo epizoozie 1957

(del 6 agosto 1957)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Abbiamo il pregio di accompagnarvi il disegno di decreto che concede un credito suppletorio di Fr. 325.000,—, parzialmente coperto da una maggiore entrata di Fr. 246.000,—, al Fondo epizoozie 1957, credito il cui stanziamento è urgente per consentire il proseguimento della lotta contro le più gravi malattie infettive del bestiame e precisamente la febbre aftosa e la brucellosi dei bovini (aborto epizootico di Bang) sottoposte al controllo dello Stato.

Nel preventivo 1957 per la lotta contro la febbre aftosa è stato stanziato un credito di Fr. 35.000,— e meglio nella misura ritenuta sufficiente per coprire la spesa relativa alla vaccinazione preventiva del bestiame destinato agli alpi di confine.

Nel corso dell'anno, come già nel 1956, scoppiarono 5 focolai di afta in diverse località (Contone e Brissago) del Cantone, focolai la cui estinzione comportò una spesa superiore al credito stanziato; esistendo tuttora l'assillante pericolo del verificarsi di nuovi casi d'afta, è prevedibile un sensibile ulteriore aumento di tale spesa. La febbre aftosa, purtroppo, è una malattia infettiva della quale è impossibile prevedere lo scoppio e la diffusione, e ciò tanto più in un periodo come il presente in cui si registra un più intenso traffico turistico ed una maggiore necessità d'importazione di carni estere.

Per la continuazione della lotta contro questa malattia dev'essere stanziata un'ulteriore disponibilità finanziaria di Fr. 100.000,— ripartita come segue:

- a) Fr. 10.000,— per le spese generali
- b) Fr. 90.000,— per la spesa relativa al pagamento del bestiame eliminato e da eliminarsi.

Per contro può essere prevista un'ulteriore entrata di Fr. 66.000,— così suddivisa:

- aa) Fr. 35.000,— per il ricavo dalla vendita del bestiame eliminato e da eliminarsi
- bb) Fr. 31.000,— per il sussidio federale sulla differenza tra le spese generali più quella per il pagamento del bestiame eliminato e da eliminarsi ed il ricavo dalla vendita di questo bestiame.

Nel preventivo 1957 per la lotta contro la brucellosi dei bovini è stato stanziato un credito di Fr. 300.000,— e meglio nella misura sufficiente per coprire le spese necessarie per il limitato sistema di lotta allora praticato; a quell'epoca la materia era regolata dall'ordinanza federale del DEP 20 giugno 1954 che prescriveva la eliminazione soltanto del bestiame secutore di germi dalle vie genitali o nel latte (infezione attiva).

Nel corso dell'annata, in seguito alla emanazione della modificazione 10 novembre 1956 di detta ordinanza che prescriveva un più ampio sistema di lotta, nel senso di procedere alla eliminazione anche del bestiame con una reazione sierologica positiva nel sangue o nel latte (infezione latente), modifi-

cazione alla quale il Cantone si uniformava (ved. legge 8 luglio 1957 concernente la lotta contro la brucellosi dei bovini — aborto epizootico di Bang —) si dovette procedere alla urgente macellazione di 250 capi bovini prima dell'inizio del carico degli alpi e sopportare una spesa superiore al credito stanziato; essendo costretti nei prossimi mesi a passare alla macellazione di numerosi altri capi bovini deve prevedersi un ulteriore aumento di simile spesa.

Per la continuazione della lotta contro quest'altra malattia è da stanziarsi un'ulteriore disponibilità finanziaria di Fr. 225.000,— suddivisa nel modo seguente :

- a) Fr. 25.000,— per le spese generali
- b) Fr. 200.000,— per la spesa relativa al bestiame eliminato e da eliminarsi.

Per contro può essere prevista un'ulteriore entrata di Fr. 180.000,— così ripartita :

- aa) Fr. 120.000,— per il ricavo dalla vendita del bestiame eliminato e da eliminarsi
- bb) Fr. 60.000,— per il sussidio federale sulla differenza tra le spese generali più quello per il pagamento del bestiame eliminato e da eliminarsi e il ricavo dalla vendita di questo bestiame.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, i sensi del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Celio

Il Cons. Segr. di Stato :

Canevascini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito suppletorio all'esercizio 1957
per la lotta contro la febbre aftosa e la brucellosi dei bovini

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 6 agosto 1957 n. 706 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' stanziato un credito suppletorio di Fr. 325.000,— al Fondo epizoozie, esercizio 1957. Il credito è destinato come segue :

Fr. 100.000,— per spese e sussidi relativi alla lotta contro l'afta

Fr. 225.000,— per spese e sussidi relativi alla lotta contro la brucellosi dei bovini.

Art. 2. — A parziale copertura di questo credito suppletorio è iscritta una ulteriore entrata di Fr. 246.000,— al Fondo epizoozie, esercizio 1957, e meglio :

Fr. 35.000,— per ricavo vendita bestiame macellato per afta

Fr. 31.000,— per sussidio federale per afta

Fr. 120.000,— per ricavo vendita bestiame macellato per brucellosi dei bovini

Fr. 60.000,— per sussidio federale per brucellosi dei bovini.

Art. 3. — A pareggio della maggiore uscita è autorizzato il versamento di un contributo straordinario di Fr. 79.000,— al Fondo epizoozie, esercizio 1957. Il contributo è posto a carico del Dipartimento dell'agricoltura, esercizio 1957, voce 8.105.04.

Art. 4. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
